Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 luglio 1982.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1983.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1983 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

entrate previste . . . . L. 4.360.000.000
spese previste . . . . » 4.360.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 luglio 1982

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5057)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 settembre 1982.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. U.S.A. - Unione subalpina di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 agosto 1982 della S.p.a. U.S.A. - Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. U.S.A. - Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa di capitalizzazione C.U. Coll a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

Condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5049)

DECRETO 29 settembre 1982.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla società Reale mutua di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 9 agosto 1982 della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa di capitalizzazione 094 a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Venerdì 8 ottobre 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Luis Carlos Camacho Leyva, ambasciatore della Repubblica di Colombia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 8 ottobre 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la sig.ra Phan Thi Minh, ambasciatore della Repubblica socialista del Viet Nam, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

(4973)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Alma nuova, in Casavatore

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 548.016.480, dovuto dalla S.p.a. Alma nuova, in Casavatore (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4952)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Sguera Giuseppe & C., in Benevento

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 7.049.000, dovuto dalla ditta Sguera Giuseppe & C., in Benevento è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Benevento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4951)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Espedito Simonetti, in Massafra

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 177.880.000 dovuto dalla ditta Espedito Simonetti è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4978)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla società di fatto « Industria occhiali Marino » e singolarmente dai due soci, Marino ed Angelo Frescura.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 la riscossione del carico tributario di L. 60.984.934 dovuto dalla società di fatto « Industria occhiali Marino » e singolarmente dai due soci, Marino ed Angelo Frescura è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Belluno nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo articolo 4 della legge n. 46. L'efficacia del suddetto decreto resta condizionata alla prestazione della garanzia offerta dalla parte entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4953)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Bologna.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate.

Provincia di Bologna:

trentesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 609.000 mensili per le categorie trasporto merci c/terzi, tassisti, facchinaggio svolto presso magazzini generali e doganali e facchinaggio generico (ad esclusione di quello svolto nel capoluogo della provincia).

(4982)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Italtermic » in Ardea.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Italtermic », in Ardea (Roma), composto da: Cotronei dott. Guido, presidente; Caliendo Teresa e Vitali Giuseppe, membri.

(5002)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Bardonecchia, Saludecio, Mottola e Roma.

Con decreto interministeriale 23 settembre 1982, n. 104, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato « Stazione di partenza della teleferica per Melmise » sito in Bardonecchia (Torino), riportata in catasto del comune censuario di Bardonecchia al foglio XXXI, mappale *B*, partita 2036, della superficie totale di mq 1.049.

Con decreto interministeriale 15 settembre 1982, **n. 100**, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del poligono di tiro a segno nazionale di Saludecio, per una superficie complessiva di mq 7212, riportato nel catasto del comune censuario di Saludecio (Forlì) alla partita n. 1068, foglio n. 34, particelle numeri 196, 229, 105 e nel catasto del comune censuario di Mondaino alla partita n. 358, foglio n. 3, particelle numeri 88 e 204.

Con decreto interministeriale 20 settembre 1982, n. 101, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, di parte dell'immobile denominato « Ex zona operativa I.R.B.M. » riportata in catasto del comune di Mottola (Taranto) al foglio di mappa n. 56, particelle 43 e 45/p, partite 10783 e 10872, per una superficie complessiva di Ha 17.03.30.

Con decreto interministeriale 2 luglio 1982, n. 92, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, di una aliquota della strada denominata « Viale Tor di Quinto » in Roma, riportata nel nuovo catasto terreni del comune censuario di Roma ai fogli di mappa numeri 236, 237, 244 e 245, compresa fra l'ippodromo ed il cavalcavia della via Olimpica.

(4868 - 4915 - 4916)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli artifici denominati « Star Ball », « Jumping Jack » e « Flower Dancing »

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1982, n. 10.01068/XVJ.4, gli artifici denominati « Star ball », « Jumping Jack » e « Flower dancing », fabbricati nella Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritti nella categoria 4ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5014)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Val d'Arbia » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Val d'Arbia » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Val d'Arbia »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Val d'Arbia » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Val d'Arbia » deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

Trebbiano Toscano: dal 75 all'85 %;
Malvasia del Chianti: dal 15 al 25 %.

Possono concorrere alla produzione del « Val d'Arbia » le uve delle varietà dei vitigni a bacca bianca « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia di Siena, con l'esclusione del Moscato bianco, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini « Val d'Arbia » comprende in provincia di Siena l'intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento.

Tale zona di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 7 novembre 1974) risulta essere così delimitata:

partendo dal punto d'incontro fra i confini comunali di Montalcino, Murlo e Buonconvento, individuabile nel punto di incontro fra il torrente Crevolese il fiume Ombrone, il limite segue, in direzione nord-est, il torrente Rigagliano — che costituiscono il confine comunale fra Buonconvento e Murlo — fino all'incontro con la strada per Murlo a quota 209; segue poi tale strada fino al punto di incontro con la strada per Grotti alto; indi la strada Grotti-Bagnaia fino al bivio per Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a quota 263.

Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al podere Il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. Da questo punto il limite prosegue lungo la strada statale n. 223 fino a Costalpino, ove incontra la strada statale n. 73 Senese Aretina, lungo la quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.

Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio; prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa Belriguardo si incontra con la via Cassia (strada statale n. 2) presso il km 233. Da questo punto, ripiegando verso est, il limite prosegue lungo la via Cassia ed in località Fontebecci volge a nord lungo la Chiantigiana (strada statale n. 222) per raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429. Il limite continua poi dirigendosi verso est, con la strada statale n. 429 fino alla località La Croce, presso il km 31, e prosegue con la strada che passando da Radda in Chianti congiunge la strada statale n. 429 con la strada statale n. 408 di Montevarchi presso la località La Villa; segue, quindi, la strada statale n. 408 fino a quota 580 e da qui, tramite una strada secondaria, raggiunge Badia a Coltibono.

Da questa località ripiegando verso sud e sud-est, il limite segue una strada carreggiabile che passando per le quote 593 e 701 raggiunge le località Montegrossi, podere Montelucci, fino al confine con la provincia di Arezzo che segue fino a quota 752. Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote 772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S. Gusmè, fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo, seguendola fino al paese stesso.

Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo conduce alla strada statale n. 73 Senese Aretina, fino all'incontro con quest'ultima; indi segue per breve tratto la Senese Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada carreggiabile che, passando per Mucigliani, Vescona, Fontanelle, raggiunge la Pievina, ove si innesta sulla strada per Abbadia a Rofena e podere Cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale o vicinale che sfiora i poderi S. Filippo, Ucinilla, Nebbina, Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole, Casanova, Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buonconvento.

Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnacavallo, gira a sud seguendo il fosso di Gobbena, ad est seguendo il fosso di Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la Fattoria di Resta, e girando a sud il limite passa lungo una linea ideale per i poderi Palazzone e Fornace fino all'in-

contro con il torrente Serlate presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto di partenza della descrizione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Val d'Arbia » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini della iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su terreni male esposti e/o di fondo valle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino « Val d'Arbia » non deve superare i 130 ql per ettaro di coltura specializzata; fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè quella globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino e S. Giovanni d'Asso e nei comuni di Cavriglia e Montevarchi in provincia d'Arezzo.

Le uve destinate alla vinificazione del vino « Val d'Arbia » devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzabili per l'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, debbono derivare, ad eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero d'uva), dalle uve dei vigneti iscritti all'albo, fermo restando che la resa uva-vino non deve, comunque, superare i limiti di cui al precedente art. 4.

Il vino « Val d'Arbia » non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Val d'Arbia », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, frattato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino « Val d'Arbia » possono essere destinate alla produzione del tipo « Vin Santo » seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'uva dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28 %;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35 %;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (i Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 2 ettolitri;

l'immissione al consumo del « Val d'Arbia » Vin Santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di almeno 17 gradi;

l'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il « Val d'Arbia » Vin Santo, all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno carico;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico;
gradazione alcolica complessiva minima: 17 di cui:
per il tipo dolce, almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di 5 gradi;
per il tipo semisecco, almeno 13 svolta ed un massimo da svolgere di 4 gradi;
per il tipo secco, almeno 14 svolta ed un massimo da svolgere di 3 gradi;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonchè l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 5 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la condizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente servizio tecnico agrario della regione.

(4913)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino alla stessa facoltà dell'Università di Ancona.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1982, registro n. 112, foglio n. 356, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di metallurgia e metallografia della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott. Enrico Quadrini, alla cattedra di metallurgia della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

(5013)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo dei B.T.P. 9 % di scadenza 1° aprile 1979, n. 2720 di nominali L. 300.000 intestato a Capra Leone nato a Milano l'8 aprile 1922 ed ivi domiciliato.

Annotazione: Vincolato per cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(5039)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato « Viverflor »

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 25 giugno 1973 dalla impresa Dueci S.r.l., in Castello d'Argile (Bologna), del presidio sanitario denominato « Viverflor » già registrato al n. 1074.

(4919)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Gargnano e Varese

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 27 luglio 1982, n. 1061: comune di Gargnano (Brescia);
decreto 27 luglio 1982, n. 1062: comune di Gargnano (Brescia);
decreto 27 luglio 1982, n. 1064: comune di Gargnano (Brescia);
decreto 27 luglio 1982, n. 1065: comune di Gargnano (Brescia);
decreto 27 luglio 1982, n. 1066: comune di Gargnano (Brescia);
decreto 27 luglio 1982, n. 1067: comune di Varese.

(5005)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 14 settembre 1982, n. 4060, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di un anno il mandato conferito al cav. Umberto Concina, residente a Ovaro (Udine), frazione Chialina, in ordine alla gestione commissariale della cooperativa « Regina delle Alpi » - Soc. coop. a r.l., in Rigolato (Udine)

Con deliberazione 14 settembre 1982, n. 4063, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi il mandato conferito al rag. Dorino Di Giorgio, residente a Povoletto, in via V. Veneto, 46, in ordine alla gestione commissariale della « Latteria sociale turnaria di Povoletto » - Società coop. a r.l., in Povoletto (Udine).

Con deliberazione 14 settembre 1982, n. 4064, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi il mandato conferito al dott. Giovanni Eeorchia, residente a Trieste, in via Trissino, 2/1, in ordine alla gestione commissariale della « Cooperativa di produzione e consumo di Vinaio di Lauco » - Soc. coop. a r.l., in Vinaio di Lauco (Udine).

Con deliberazione 14 settembre 1982, n. 4061, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di tre mesi, il mandato conferito al dott. Aldo Zambelli Sessona, residente a Piano di Arta Terme, in ordine alla gestione commissariale della « Stalla sociale di Patossera » - soc. coop. a r.l., in Comeglians.

Con deliberazione 14 settembre 1982, n. 4062, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il dott. Ezio Raber, residente a Tolmezzo, via Matteotti n. 23, commissario governativo della « Cooperativa operaia di consumo di Cedarchis », soc. coop. a r.l., in Cedarchis di Arta Terme, in sostituzione del sig. Bruno Cedolini dimissionario ed ha prorogato il regime di gestione commissariale per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dal 22 settembre 1982.

(4778 - 4871)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Bellaria-Igea Marina

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1982, n. 3487, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo con atto n. 8859/5548 nella seduta del 14 settembre 1982) è stata approvata la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Bellaria-Igea Marina (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 20 luglio 1982, n. 524.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4848)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Riva del Garda, Tiarno di Sopra e Levico.

Con deliberazione 30 luglio 1982, n. 8248, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 4354/2 del comune catastale di Riva del Garda dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 23 agosto 1982, n. 8739, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2083/2 del comune catastale di Tiarno di Sopra dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 30 luglio 1982, n. 8246, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3053/37 comune catastale di Levico dal demanio al patrimonio provinciale.

(4872 - 4984)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a settecentocinquanta posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale delle corti di appello di Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite norme particolari in materia di concorsi per la assunzione nei ruoli del personale dell'amministrazione per la grazia e giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto legge 6 giugno 1981, n. 383;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 33, che ha aumentato di 1.400 unità la dotazione organica del ruolo dei segretari della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, in relazione al suddetto aumento, sono state stabilite le nuove piante organiche del personale della carriera di concetto delle cancellerie o segreterie giudiziarie;

Attese le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di appello di Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuta l'opportunità di provvedervi mediante destinazione di personale da nominare a seguito di pubblico concorso;

Considerato che a quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 si intende dare successiva attuazione mediante apposito concorso riservato al personale dipendente;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per lo accesso nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie o segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a settecentocinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trento, Trieste e Venezia, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o distaccati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti delle corti di appello per i quali viene indetto il presente concorso, se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso, ai sensi dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi predetti;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (v. allegato *A*), i candidati devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eleventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dello Istituto che lo ha rilasciato e l'anno scolastico in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, nè si terrà

conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nella ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avra ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito sara formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dallo esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle manzioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal cancelliere della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciato su carta da bollo ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina o nella Aeronautica.

I candidati vincitori del concorso che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che saranno fatti pervenire al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono far pervenire, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, quali segretari in prova, nella sesta qualifica funzionale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con il corrispondente livello retributivo e lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 4.120.000, classe prima, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre agli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, 25 agosto 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1982
Registro n. 40 *Giustizia, foglio n.* 306

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

3) nozioni generali di diritto e procedura civile;
4) nozioni generali di diritto e procedura penale;
5) nozioni di contabilità di Stato;
6) nozioni di statistica giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigersi, possibilmente dattilografata, in carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a settecentocinquanta posti di segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trento, Trieste e Venezia, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Data . . . . . .

Firma (6) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35, ed allegare alla domanda la relativa documentazione.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Il personale dello Stato dovrà indicare l'ufficio di appartenenza, la qualifica rivestita, nonché il periodo di servizio.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, con la indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(4995)

MINISTERO DELLA DIFESA

Arruolamento di mille volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 « Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina », e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447 « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate », e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 259, recante norme per il servizio di leva;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, « Norme di principio sulla disciplina militare ».

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1984 un arruolamento di mille volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima per le seguenti categorie e specialità:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Elettricisti
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza
Nocchieri	—
Nocchieri di porto	—

L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio di leva.

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati delle prove fisico-attitudinali tenendo anche presenti i desiderata espressi nella domanda dai singoli concorrenti.

Il corso per l'abilitazione alle varie categorie avrà inizio il 1° febbraio 1984.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento i cittadini italiani di sesso maschile in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano nati negli anni 1964, 1965, 1966 e 1967 (limitatamente ai nati prima del 1° febbraio);

b) siano in possesso del diploma di licenza della scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

c) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

d) siano di buona condotta morale e civile;

e) siano celibi o vedovi senza prole;

f) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio. Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

a) essere redatta su carta semplice secondo lo schema allegato;

b) essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione 1ª - Sezione 2ª - 00100 Roma;

c) essere sottoscritta dall'aspirante;

d) contenere l'indicazione precisa del domicilio;

e) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il 18° anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà autenticato da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni tre. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

f) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2, comma *b)*, con relativa valutazione;

g) contenere l'indicazione di tre categorie/specialità preferite.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia ed una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro il 15 ottobre 1983.

Per i residenti all'estero le domande dovranno pervenire entro il 1° ottobre 1983.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per il corso dell'anno successivo, sempre che gli aspiranti rientrino nelle date di nascita previste dal bando di arruolamento.

Le domande non redatte in maniera conforme allo schema allegato oppure mancanti del necessario titolo di studio (minimo licenza di scuola media inferiore) non verranno prese in considerazione e nessuna comunicazione verrà data agli interessati.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 4.

I giovani aspiranti all'arruolamento saranno sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

A tale scopo riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente dal 1° novembre 1983, nelle sedi di Napoli e Venezia, muniti di documenti di identità.

I residenti all'estero saranno convocati direttamente nella sede di Taranto, come specificato nel successivo art. 6, dove saranno sottoposti anche all'accertamento della idoneità fisica.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Art. 5.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 4, riceveranno a cura di Maripers 1ª Divisione - 2ª Sezione una lettera di presentazione con allegato uno scontrino mod. B/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare di andata e ritorno per il percorso domicilio-sede di esame.

Le spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione militare marittima e saranno rimborsate all'interessato al termine delle prove.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 6.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare dal 4 gennaio 1984, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psico-attitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie/specialità e l'incorporamento nella Marina militare, se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni medica e psico-attitudinale sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati in unica soluzione direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 7.

Gli aspiranti invitati a presentarsi per l'accertamento della idoneità fisica e psico-attitudinale, di cui al precedente art. 6, riceveranno una lettera di convocazione con allegato uno scontrino mod. B/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare solo per il percorso domicilio-sede di Taranto.

Le spese di viaggio nel territorio nazionale sono a carico dell'amministrazione militare marittima e saranno rimborsate agli interessati al termine delle prove.

I non idonei alle prove fisiche e psico-attitudinali saranno rinviati al proprio domicilio con spese di viaggio a carico dell'amministrazione.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 8.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili saranno incorporati e contrarranno arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito « atto di arruolamento », con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria a premio di anni tre. La predetta ferma decorre dalla data di avvenuto incorporamento.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, sulla scorta della classe di appartenenza dei singoli giovani;

d) certificato di stato libero o quello da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

e) certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma qualunque sia l'epoca in cui la discordanza viene riscontrata.

Capitolo III

TRATTAMENTO ECONOMICO - VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9.

L'amministrazione M.M. fornirà agli incorporati alloggio, vitto e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta ai volontari sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 10.

L'arruolamento volontario per anticipo della chiamata alla leva marittima offre i seguenti vantaggi ai giovani che vi partecipano:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, della durata di circa otto mesi, con susseguente qualificazione di mestiere, particolarmente utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata.

Al termine del corso sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento della ferma di leva, fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra Cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa;

d) possibilità di concorrere ai posti che annualmente l'A.N.A.P. riserva all'amministrazione militare per l'ammissione, a titolo gratuito, di militari di leva congedandi a corsi di qualificazione professionale che vengono svolti presso i centri di addestramento di quell'associazione;

e) classifica a comune di prima classe dopo otto mesi di servizio e promozione a sottocapo dopo dodici mesi. Gli arruolati, dopo 18 mesi di servizio, maturano le condizioni per essere scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente e, se idonei, conseguono la promozione a tale grado appena si rendono disponibili i relativi posti organici. Al termine della ferma triennale i volontari possono commutare la ferma « per anticipo di leva » in quella volontaria ordinaria di anni sei. In tale caso essi vengono aggregati a tutti gli effetti al corso volontario ordinario avente anzianità di servizio immediatamente successiva.

Al termine della ferma sessennale, i predetti militari possono, previo concorso, contrarre una ulteriore ferma biennale e, superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, vengono promossi al grado di secondo capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale - carriera esecutiva;

essere ammessi all'Accademia navale purché abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto Istituto e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

Art. 11.

Il personale militare volontario, in caso di congedamento, può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati senza demerito da non più di tre anni, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Roma, addì 13 settembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1982
Registro n. 34 Difesa, foglio n. 80

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento

(La domanda, compilata in carta semplice, deve essere corredata di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . .
(cognome e nome)

nato a . . . . il . . . . residente in . . . . stazione ferrovia-
(località - via - piazza - numero)

ria più vicina . . . . . in possesso del titolo di studio di (1) . . . . . . che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano, di non avere precedenti penali né pendenze penali in corso (2), di essere celibe o vedovo senza prole, di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre Forze armate per motivi disciplinari o di studio.

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie o specialità . . . .

Chiedo inoltre che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo:

cognome . . . . . . nome . . . .
via/piazza . . . . . . n. . .
città . . . . . c.a.p. . . . .

Data, lì . . . .

. . . .
(firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (3)

(padre) . . . . .

(madre) . . . . .

Visto per l'autenticazione (4) . . . .

---

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) In caso contrario indicare presso quale autorità giudiziaria pende giudizio.

(3) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere. Per i residenti all'estero dall'autorità diplomatica o consolare.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(5008)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, istituto di chimica generale ed applicata secondo il seguente calendario:

prima prova: 18 novembre 1982 ore 8,30;
seconda prova: 19 novembre 1982 ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, istituto di elettronica e telecomunicazioni, secondo il seguente calendario:

prima prova: 26 novembre 1982 ore 9;
seconda prova: 27 novembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 129, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, istituto di chimica generale ed applicata secondo il seguente calendario:

prima prova: 16 novembre 1982 ore 9;
seconda prova: 17 novembre 1982 ore 9.

(5040)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Dichiarazione del nuovo vincitore del concorso al posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Porto Empedocle.

Con decreto del veterinario provinciale 11 ottobre 1982, a modifica del decreto 3 aprile 1982, n. 271, il dott. Carbone Giuseppe, nato a Melicuccà il 2 gennaio 1956, è stato dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle.

(5018)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di medico aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(642/S)

OSPEDALE « CUTRONI-ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico ginecologo;

un posto di assistente O.R.L.;

due posti di assistente urologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(644/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale (sede di Mozzo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(645/S)

FONDAZIONE « CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a: sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(646/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia del laboratorio di biochimica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia del laboratorio di biochimica.

Il termine per la presentazione delle domade redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(647/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 288 del 19 ottobre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Amministrazione degli spedali civili di Brescia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1982, n. 19.

Istituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, Abruzzo-Campania-Molise (C.I.F.D.A. A.C.M.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 16 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sviluppare la divulgazione agricola, ed in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79, la Regione aderisce alla istituzione del « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, Abruzzo-Campania-Molise (C.I.F.D.A.-A.C.M.).

Art. 2.

Il funzionamento del Consorzio di cui all'art. 1 è regolamentato dallo statuto di cui all'allegato « A » della presente legge, elaborato d'intesa con la regione Abruzzo e con la regione Campania e nel rispetto delle linee direttive in proposito emanate dalla C.E.E.

Art. 3.

Alla designazione dei rappresentanti della regione Molise nel consiglio generale del consorzio si provvede ai sensi dell'art. 6, lettera *q*), dello statuto regionale.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A partire dal 1982 le stesse leggi approvative di bilancio determineranno le quote annuali di spese da porsi a carico della regione Molise.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1982

D'UVA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1982, n. 20.

Concorso regionale sui prestiti agrari di esercizio per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 16 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise concede prestiti di esercizio per acquisto di bestiame a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli od associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti.

Art. 2.

Il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di prestito previste dalla presente legge è stabilito dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il concorso regionale è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454, art. 34.

L'intervento della Regione di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma e quella di ammortamento calcolata al tasso d'interesse dovuto dai prestatari.

Il concorso negli interessi per dette operazioni può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

L'attualizzazione prevista dal comma precedente va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di prestito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con delibera di giunta sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 3.

I prestiti avranno durata fino a 5 anni e saranno concessi sulla base di criteri deliberati dalla giunta, sentita la competente commissione consiliare, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile elevabile fino al 90% per i coltivatori diretti e cooperative di allevatori coltivatori e affittuari.

Art. 4.

La concessione dei prestiti è subordinata al nulla-osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo dell'azienda, da rilasciarsi dall'assessorato regionale all'agricoltura il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti medesimi.

Art. 5.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 2 giugno 1961, n. 454, 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti di cui alla presente legge, quanto siano concessi in favore delle categorie indicate dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario ai termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo interbancario di garanzia.

Art. 6.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio per acquisto di bestiame ai termini dell'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione Molise potranno concedere, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1982 il limite di impegno di lire 200 milioni.

Allo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1982 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 2.1.2.10.3.10.3.5.12.3.-47950 - « Contributi in annualità a coltivatori diretti, operatori agricoli singoli od associati a titolo di concorso negli interessi sui prestiti di esercizio per l'acquisto di bestiame » (art. 1 legge regionale)

Stanziamento di competenza .	L. 200.000.000
Dotazione di cassa	» 100.000.000

e la seguente variazione in diminuzione:

Cap. 2.1.2.10.3.10.4.5.12.3-47920 - « Contributi regionali ai produttori agricoli singoli od associati per interventi di cui agli articoli 4, 7, 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 ».

Stanziamento di competenza in meno .	L. 200.000.000
Dotazione di cassa in meno .	» 100.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1982

D'UVA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1982, n. 21.

Personale degli enti comunali di assistenza - Immissione nei ruoli organici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 19 *del* 16 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di cui all'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 17 è inquadrato nei ruoli organici dei comuni ai quali risulta essere assegnato.

Al predetto personale vengono estese le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 191 del 1° giugno 1979 e n. 810 del 7 novembre 1980, riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, qualora le stesse non risultino in contrasto con la legge regionale n. 17 del 27 luglio 1978.

Art. 2.

L'attribuzione dei livelli ai dipendenti di cui al precedente articolo avverrà prendendo a base quelli attribuiti dagli ex E.C.A., in estensione del contratto unico nazionale 5 marzo 1979 relativo agli enti locali, e con le procedure adottate per gli altri dipendenti comunali; sarà, ad ogni modo, assicurata, per posizioni che, in applicazione del contratto nazionale 5 marzo 1974, risultavano essere analoghe.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1982

D'UVA

(4886)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100322910)